



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/07/2005

=====

ADDI' 26/07/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
POMPILI	Massimo	Vice Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHETTI	Regino	"	RANUCCI	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO: Domenico Antonio Cuzzupi

*****OMISSIS

ASSENTI: CIANI-MANDARELLI-NIERI-VALENTINI

DELIBERAZIONE 685

Oggetto:

Approvazione schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio ed i direttori generali delle Aziende sanitarie.



685 26 LUG. 2005 *du*

OGGETTO: Approvazione schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle Aziende Sanitarie.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Sanità;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, con la quale è stato approvato il "Nuovo Statuto della Regione Lazio" ed, in particolare, l'art. 55;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante la "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale", nonché successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

VISTO, in particolare, l'art. 3 bis, comma 8, del succitato decreto legislativo 502/92, ove è previsto che il rapporto di lavoro del direttore generale delle aziende sanitarie ed ospedaliere è esclusivo e regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni e fatta salva comunque l'applicazione dei principi contenuti all'art. 55, comma 4, del nuovo Statuto della Regione Lazio;


VISTA la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, recante "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni. Istituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";

VISTO il D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, e successive modificazioni concernente il "Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere";

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta regionale del 14 marzo 1996, n. 2040, è stato approvato lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i Direttori Generali delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, successivamente integrato dalla deliberazione n. 5055 del 5 ottobre 1999 e dalla determinazione n. 774 dell'8 novembre 2000;

PRESO ATTO che con successive deliberazioni sono stati disciplinati alcuni specifici aspetti relativi al rapporto di prestazione d'opera professionale dei direttori generali delle aziende sanitarie ed in particolare:

la D.G.R. 23 novembre 2001 n. 1757 "D.P.C.M. 31 maggio 2001, n. 319 - aggiornamento del trattamento economico annuo dei direttori generali delle Aziende U.S.S.LL., delle Aziende ospedaliere e degli enti sanitari regionali" così come



685 26 LUG. 2005 *ll*

- integrata dalla D.G.R. n.188 del 19/3/04 concernente il trattamento economico del direttore generale dell'Azienda USL Rieti;
- la D.G.R. n. 340 del 18 marzo 2005 concernente "Corsi di formazione manageriale ai sensi del D.P.C.M. 19/07/95, n. 502, così come modificato dal successivo D.P.C.M. 31/05/01, n. 319. Integrazione del trattamento economico del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle aziende sanitarie";
- la D.G.R. n. 275 del 4 marzo 2005 concernente "Attuazione dell'art. 52, comma 4, lettera d), della legge 289/2002" con cui è stato disposto che è risolto *ope legis* il contratto del direttore generale al quale sia stato comunicato l'esito negativo della verifica sul raggiungimento degli obiettivi economici, assegnato in sede di concordamento dei budget annuali effettuata dalla competente Direzione Regionale S.S.R. e approvata dalla Giunta regionale, con la previsione che la risoluzione automatica del contratto avviene a far data dalla ricezione dell'esito negativo della verifica;
- la D.G.R. n. 849 del 3 settembre 2004 con la quale è stato definito il trattamento economico del Direttore Generale dell'Azienda Regionale per l'Emergenza sanitaria ARES 118;

RITENUTO necessario, altresì, adeguare i termini del rapporto contrattuale dei direttori generali alla normativa introdotta dall'art. 55 dello Statuto regionale;

VISTA la propria deliberazione del 19 maggio 2005, n. 548, con cui è stata approvata l'indizione dell'avviso per l'acquisizione di disponibilità per la nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie del Lazio e dell'I.Z.S. delle Regioni Lazio e Toscana ed, in particolare, l'art. 7 punto c) del bando, nella parte in cui dispone che i direttori generali stipulano con la Regione Lazio apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale il cui schema tipo viene approvato con deliberazione di Giunta regionale;

RITENUTO necessario, pertanto, approvare un nuovo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale per l'incarico di direttore generale delle aziende sanitarie della Regione Lazio, sostitutivo dei precedenti schemi approvati al fine di una regolamentazione dei rapporti di lavoro con i direttori generali in conformità alle su richiamate disposizioni amministrative e normative di recente introduzione;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n.11, così come modificata dalla l.r. n.15/05, concernente "Riordino dell'Istituto Zooprofilattico delle Regione Lazio e Toscana" ed in particolare l'art. 12, comma IV, ove è previsto che i contenuti del contratto del direttore generale dell'I.Z.S., ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dall'art. 3, comma VI, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.2117 del 17/10/00 con la quale è stato approvato lo schema tipo di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio ed il direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Lazio e la Toscana ed è stato stabilito di determinare il trattamento economico del direttore generale nella misura massima prevista dal DPCM 19.7.1995, n.502 e successive modificazioni;

RITENUTO opportuno in considerazione di quanto sopra di dover applicare il su citato nuovo schema di contratto anche al direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni regolanti il rapporto di lavoro contenute nella l.r. 6 agosto 1999, n.11 sopra richiamata;

RITENUTO altresì opportuno prendere atto a fini esclusivamente dichiarativi di una tabella ricognitiva ove sono indicati a fianco di ciascuna azienda sanitaria i singoli trattamenti economici spettanti ai direttori generali ad oggi già determinati dai provvedimenti di Giunta regionale sopra richiamati;

VISTO lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale (allegato "A"), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTA la tabella riassuntiva ove sono indicati i singoli trattamenti economici dei direttori generali delle aziende sanitarie e dell'I.Z.S. così come determinati dai provvedimenti di Giunta regionale sopra richiamati (Allegato "B"), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa che integralmente si richiamano:

- di approvare lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale, di cui all'Allegato "A", tra la Regione Lazio e i direttori generali delle aziende sanitarie. Tale schema di contratto si applica anche al direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, fatte salve le specifiche disposizioni inerenti il rapporto di lavoro contenute nella legge regionale 6 agosto 99 n.11, così come modificata dalla l.r. n.15/05. Il presente schema di contratto, sostitutivo dei precedenti schemi contrattuali approvati, costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di prendere atto della tabella riassuntiva, di cui all'Allegato "B", ove sono indicati i singoli trattamenti economici dei direttori generali delle aziende sanitarie e dell'I.Z.S., così come determinati dai provvedimenti di Giunta regionale sopra richiamati.

La presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL VICE SEGRETARIO: F.to Sig. Domenico Antonio Cuzzupi

28 LUG. 2005



**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE
REGIONE LAZIO
-Roma-**

PREMESSO

- che il Presidente della Regione ha provveduto con decreto n. ... del / / , ai sensi dell'art. 55 dello Statuto approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, alla nomina del quale Direttore Generale dell'Azienda.....;
- che con D.P.C.M. 19 luglio 1995, n. 502, è stato regolamentato il rapporto di lavoro del direttore generale delle aziende sanitarie;
- che con deliberazione della Giunta Regionale n.....del...../...../....., è stato approvato lo schema di contratto di prestazione d'opera intellettuale tra la Regione Lazio e i direttori generali delle Aziende Sanitarie;
- che il dott..... ha formalmente accettato la nomina con nota acquisita in atti, protocollo n..... del...../...../..... ed ha prodotto formale dichiarazione attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative e di incompatibilità con la nomina di direttore generale previste dal D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
- vista la legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Conferimento dell'incarico e durata)

- 1) La Regione Lazio, rappresentata dall'On. nato a in qualità di Presidente pro-tempore della Giunta regionale, domiciliato per la carica in Roma, Via C. Colombo, 212 (00147), codice fiscale 80143490581, conferisce con D.P.G.R.n.....del.....l'incarico di direttore generale dell'Azienda al dott. nato a il codice fiscale residente in.....



- 2) L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 3, comma 6, dell'art. 3 bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 8 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3) Salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del presente contratto, l'incarico ha durata di a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto ed è rinnovabile secondo la normativa vigente.
- 4) L'incarico di direttore generale, cessa in ogni caso al compimento del settantesimo anno di età.
- 5) Il direttore generale si impegna a produrre alla struttura dell'Assessorato alla Sanità competente in materia di nomine, entro i 18 mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria, organizzato e attivato dalla Regione in conformità all'art. 3 bis, comma 4, del D.Lgs 502/92, introdotto dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 229/99.

Art. 2

(Oggetto)

- 1) Il direttore generale si impegna ad ispirare la propria azione agli obiettivi ed ai principi stabiliti dalle legge regionale 16 giugno 1994, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni ed a quelli individuati nell'atto di nomina nonché a quelli fissati con gli ulteriori atti normativi emanati dalla Regione. Si impegna, inoltre, ad operare nel rispetto degli indirizzi, criteri e vincoli di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. 18/1994. Il direttore generale risponde alla Giunta regionale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Regione, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite e introitate nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 3

(Obbligo di fedeltà ed esclusività)

- 1) Il dott..... si impegna a svolgere, a tempo pieno e con impegno esclusivo a favore dell'azienda, le funzioni di direttore generale stabilite dal decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla legge regionale 18/1994, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, si impegna ad assolvere, con assiduità e personalmente, l'incarico ricevuto avvalendosi, sotto la propria direzione e responsabilità della collaborazione dei direttori amministrativo e sanitario da lui stesso nominati.
- 2) E' preclusa, in ogni caso, la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare, che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o comunque tale da richiedere una dedizione, una profusione di energie, di tempo e di cure a scapito dell'attività di direttore generale. In particolare, è fatto divieto di assumere e mantenere cariche societarie in società commerciali e/o industriali.

- 3) E' fatto altresì divieto di intrattenere qualsiasi tipo di rapporto economico o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con l'azienda cui è preposto.
- 4) Il direttore generale, fermo restando il rispetto delle norme di cui alla legge n. 241/90 e successive modificazioni, è tenuto a mantenere il segreto e non può dare informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti o ad operazioni di qualsiasi natura o a notizie e circostanze delle quali sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio quando da ciò possa derivare danno per la Regione Lazio ovvero un danno o un ingiusto vantaggio a terzi.
- 5) Le parti convengono che il presente contratto si intende risolto qualora risulti accertata la violazione degli obblighi previsti dai precedenti commi.

Art. 4

(Compenso)

- 1) Al direttore generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente contratto, è attribuito un trattamento economico ^{L. 886} omnicomprensivo, a carico del bilancio dell'Azienda, di Euro, come previsto dalle deliberazioni in materia di trattamento economico adottate dalla Giunta regionale;
- 2) Il compenso di cui al precedente comma è omnicomprensivo delle spese sostenute per gli spostamenti dal luogo di residenza o di dimora alla sede dell'azienda ed è corrisposto in n. 12 (dodici) quote mensili posticipate di pari ammontare.
- 3) Spetta, altresì, al direttore generale il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nello svolgimento delle attività inerenti le funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite per i dirigenti generali dello Stato.
- 4) La Giunta Regionale, previa valutazione, può integrare di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, il trattamento economico, sulla base di criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'art. 3 bis del D.Lvo 502/1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati annualmente al direttore generale dalla Regione.

Art. 5

(Verifica)

- 1) Trascorsi 18 mesi dalla nomina, la Regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi individuati all'atto di nomina e procede o meno alla conferma del direttore entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine, con le modalità di cui all'art. 3 bis, comma 6, del D.Lgs 502/92, introdotto dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs 229/99.

Art. 6

(Risoluzione del contratto – recesso anticipato)

- 1) In caso di assenza o impedimento del direttore generale che si protragga oltre sei mesi ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge regionale 18/1994 e successive modificazioni ed integrazioni nonché in tutti gli altri casi previsti dalla stessa legge previa contestazione formale degli addebiti all'interessato e successiva verifica in contraddittorio, il Presidente della Regione adotta il provvedimento di sostituzione dello stesso e procede alla nomina del nuovo direttore generale.
- 2) Il contratto è risolto *ope legis* a seguito della comunicazione al direttore generale dell'esito negativo della verifica sul raggiungimento degli obiettivi economici, assegnati in sede di concordamento dei budget annuali, effettuata dalla competente Direzione Regionale S.S.R. e approvata dalla Giunta regionale.
- 3) Il presente contratto si intende risolto di diritto a seguito dell'applicazione delle disposizioni in materia di decadenza previste all'art. 55, comma 5, del Nuovo Statuto della Regione Lazio, di cui alla legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 ed è sottoposto alla condizione risolutiva del rilascio del nulla-osta di cui all'art. 10 del D.P.R. n.252/1998.
- 4) In caso di risoluzione anticipata del contratto a norma del presente articolo ovvero a seguito di verifica ai sensi dell'art.3 bis, comma VI, del d.Lgs. 502/92 e successive modificazioni, nonché per qualsiasi altra giusta causa, nulla è dovuto a titolo di indennità di recesso.
- 5) In caso di recesso anticipato da parte del direttore generale è fatto obbligo allo stesso di dare preavviso almeno 60 giorni precedenti alla data di effettiva cessazione dall'incarico. In caso di mancato preavviso, il direttore generale è tenuto al pagamento all'Azienda sanitaria di una penale pari al compenso a lui spettante per il periodo di preavviso.

Art. 7

(Norme Applicabili)

- 1) Per quanto non previsto dall'art. 3 del D.Lgs 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dall'art. 8 della legge regionale 18/1994 e successive modificazione ed integrazioni e dal presente contratto si applicano le norme di cui gli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile.

Art.8

(Spese di registrazione e bollo)

- 1) Il presente contratto redatto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico del dott.....

Ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice Civile il dott..... dichiara di approvare le clausole di cui agli artt. 3, 5 e 6.

Roma, li.....

Il Presidente della Giunta Regionale

Allegato B

TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO DEI DIRETTORI GENERALI

- Aziende USL ed Ospedaliere: D.G.R. 23 novembre 2001, n. 1757
 così come integrata dalla D.G.R. 19 marzo 2004 n. 188;
- ARES 118: D.G.R. 3 settembre 2004, n. 849;
- I.Z.S.: D.G.R. 17 ottobre 2000, n. 2117.

LORDO
 TRATTAMENTO ECONOMICO ANNUO IN EURO *lu*

1	Azienda USL RM"A"	153.387,70 Euro
2	Azienda USL RM"B"	151.838,33 Euro
3	Azienda USL RM"C"	153.387,70 Euro
4	Azienda USL RM"D"	150.288,96 Euro
5	Azienda USL RM"E"	150.288,96 Euro
6	Azienda USL RM"F"	144.091,47 Euro
7	Azienda USL RM"G"	151.838,33 Euro
8	Azienda USL RM"H"	153.387,70 Euro
9	Azienda USL Viterbo	150.288,96 Euro
10	Azienda USL Rieti	150.288,95 Euro
11	Azienda USL Frosinone	154.937,07 Euro
12	Azienda USL Latina	153.387,70 Euro
13	A.O. S.Camillo-Forlanini	154.937,07 Euro
14	A.O.S.Giovanni-Addolorata	151.838,33 Euro
15	A.O.S.Filippo Neri	148.739,59 Euro
16	A.O.S.Andrea	148.739,59 Euro
17	ARES 118	151.528,45 Euro
18	Ist. Zooprof. Sper. Lazio e Toscana	154.937,06 Euro

